



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 33
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Mezzanotte Mirco

Busana Pietro

Assenti i Signori:

Pace Mauro

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 29/05/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", a partire dal 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti:
 - (IMU) di natura patrimoniale
 - (TASI) per i servizi indivisibili
 - (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- il comma 668 dell'art.1 della legge sopra richiamata prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art.84 del D.P.G.R.27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 16/09/2005.

Ricordato che l'art.14 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L.22 dicembre 2011, n.214, ha previsto l'istituzione dal 1° gennaio 2013 della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e che il Consiglio Comunale con delibera n.9 del 09/05/2013, ha approvato il Regolamento del Tributo Comunale sui Servizi.

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che ha abrogato il sopra citato articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n.2598 di data 30 novembre 2012: "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti-modifica della deliberazione n.2972 dd.30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche" con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ricordato che con la "Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti" prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 gennaio 2014 l'Agenzia della Depurazione della PAT comunicava tra l'altro, che la Giunta provinciale, approvando in via preliminare nella seduta del 31.12.2013 la proposta di "Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha ribadito l'importanza dell'applicazione della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente decisione dell'Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n.2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso l'applicazione della tariffa previsto dal Piano, potranno essere introdotte delle misure incentivanti a sostegno dell'applicazione della tariffa o disincentivanti del tributo locale alternativo alla tariffa.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, approvato dalla Giunta della Comunità Valsugana e Tesino con deliberazione n.38 del 06 marzo 2014, comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli interventi, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, il grado di copertura dei costi.

Considerato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario sono quantificati in euro 3.085.548,76 di cui l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a euro 1.140.164,17, di cui euro 746.735,19 riferibili alle utenze domestiche ed euro 393.428,98 alle utenze non domestiche nonché euro 219.324,60 corrispondente ai costi fissi della frazione umida dei rifiuti e l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a euro 1.398.814,89 di cui euro 699.407,44 attribuibili alle utenze domestiche e euro 699.407,44 a quelle non domestiche, oltre a euro 327.245,10 afferenti il servizio di spazzamento strade.

Ritenuto di aderire alla proposta, espressa con la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino sopra richiamata e allegata al presente provvedimento di cui sostituisce parte integrante e sostanziale, e di approvare le tariffe per l'anno 2014 risultanti dagli elaborati allegati alla deliberazione medesima.

Visto l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie d'utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.49, comma 10, del D.Lgs.05/02/1997, n.22".

Richiamato l'art.9 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) che rinvia al provvedimento di determinazione della tariffa l'individuazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Atteso che il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di tributi locali che consente in particolare di intervenire normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, visto l'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014.

Rilevato che risulta opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3, stante l'urgenza di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino – Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 redatto ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, per il bacino riferito ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nell'importo complessivo di euro 3.085.548,76.
2. di approvare, per l'anno 2014, la tariffa sui rifiuti e servizi (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche di cui agli allegati prospetti "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di determinare in euro 1.500,00 il costo dello spazzamento delle strade, per l'anno 2014, che il comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per la gestione dei rifiuti.
4. di approvare, per l'anno 2014, la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, di cui all'art.19 del Regolamento della Tariffa sui Rifiuti (TARI), nella seguente misura:
 - euro 0,1222 per ogni mq/giorno
5. determinare, per l'anno 2014, nella misura del 40% la riduzione prevista dall'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona aventi sede nei Comuni della Comunità.
6. di determinare, per l'anno 2014, al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art.18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), in litri 120 la quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare.
7. di individuare come segue, per l'anno 2014, ai sensi dell'art.9 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento parziale della tariffa nella misura del 50%:
 - bambino sino a 3 anni
 - disabile o anziano affetto da incontinenza urinaria debitamente certificata da dichiarazione sanitaria;
8. di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 7 trova imputazione al cap. 1765 del Bilancio di previsione 2014.
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma.
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
11. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 9 e 10.
12. di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Celestino

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **30/05/2014** al **09/06/2014** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.